



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Sezione Trattamento Economico Eventuale ed Accessorio

CIRC. N. 6/6

Prot. n. MD-E23499/1-F8/104/5.4.5/1/6

Firenze, 18.01.2008
p.d.c. Magg. MORONI ☎ 1365564

OGGETTO: Finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio. Modalità di rilevazione dei tassi di usura.



TUTTI GLI ENTI AMMINISTRATIVAMENTE DIPENDENTI **LORO SEDI**

e, per conoscenza:

A **COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**
SM - Ufficio Sistemi Informativi Esercito
Via Guido Reni, 22

00196 ROMA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Seguito circ. n. MD-E23499/1-F8/540/5.4.5/1/6 in data 10/01/2008

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Si invia per conoscenza e norma, il f.n. M_D GSGDNA 0002520 UOR 211/141 B.6.65 in data 04.12.2007 con cui SEGREDIFESA, in risposta ad apposito quesito posto dallo scrivente in merito ai contratti di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, ha impartito le necessarie disposizioni sia per quanto concerne l'individuazione del tasso di usura ex lege 108/1996, sia per quanto attiene all'applicazione dell'art. 15 del DPR 180/1950.

Al riguardo, il citato Segretariato ha precisato che:

- per la prima fattispecie, il Servizio Amministrativo dell'Ente ha solo l'obbligo di invitare il proprio dipendente a porre la massima attenzione a che il tasso concordato non rientri fra quelli di usura, ed a confrontare le condizioni propostegli con quelle assicurate dalle convenzioni stipulate dagli istituti di credito con l'Ufficio Amministrazione Personali Militari Vari in ambito istituto della delegazione per le esigenze del personale dell'Esercito;
- per la seconda fattispecie, è necessario acquisire il certificato della CCIAA dell'istituto erogante il finanziamento, dal quale risulti l'iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e, nell'oggetto sociale, l'esercizio della attività di concessione di finanziamenti, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie.

Diramare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti.

IL DIRETTORE
Brig. Gen. Ugo FOCICCI



5.4.5/116

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Il Reparto Coordinamento Amministrativo e Controllo della spesa

M D	GSGDNA	N.PROT.0002520	DATA - 4 DIC. 2007
COD. UOR 211/144	COD. CLASS. B.6.65		

Oggetto: Modalità di rilevazione dei tassi di usura.

M.L.D - E23499

Prot. 0007990

12/12/2007



A **COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE

FIRENZE

Riferimento let. N. MD-E23499/1-F8/5667/5.4.5/1/6 in data 05.11.2007.

1. In merito alle problematiche rappresentate a questo Segretariato con la lettera in riferimento si rappresenta che:
 - l'unico modo per accertarsi che l'istituto erogatore del credito rientri fra gli istituti previsti dall'art. 15 del D.P.R. 180/1950 è il certificato della CCIAA;
 - circa lo stabilire se il tasso applicato nel contratto rientri o meno fra quelli di usura, l'Ente amministratore ha solo l'obbligo di invitare il proprio dipendente a porre la massima attenzione a che il tasso concordato non rientri fra quelli di usura.
2. Fra l'altro, le circolari 13 e 21 del Ministro dell'Economia e delle Finanze nel riportare convenzioni tipo da stipulare con gli istituti di credito obbliga gli istituti stessi a garantire che tutti e tre gli indicatori (TEG, TAEG e ISC) siano inferiori al "tasso di soglia di usura". In presenza di similari convenzioni stipulate tra FF.AA. ed istituti di credito il dipendente può confrontare le condizioni propostegli con quelle assicurate dalle convenzioni.

IL CAPO REPARTO
Dirig. Gen. Dr. Donato Rosario SINISI

D.Lgs. 01-09-1993, n. 385, Art. 106

Titolo V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Art. 106 - Elenco generale [1]

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC [2] [3].

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni [4]:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. [5]

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: [6]

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci ;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. [7] [8]

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. [9]

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

Note:

1 Per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura effettuata dall'Ufficio italiano dei cambi nei riguardi degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, vedi cfr. il comunicato 18 febbraio 2003 .

2 Comma modificato dall'art. 20, comma c. 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 .

3 Vedi Cfr. il D.M. Tesoro 28 luglio 1994.

4 Vedi Cfr. il D.M. Tesoro 6 luglio 1994.

5 Lettera sostituita dall'art. 9.34, comma c. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 .

6 Alinea modificato, dall'art. 1, comma c. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 .

7 Comma sostituito dall'art. 20, comma c. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 .

8 Vedi Cfr. il D.M. Tesoro 6 luglio 1994.

9 Comma sostituito dall'art. 20, comma c. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 .